COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

8.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatore Biscardi ed altri: Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare *(Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato)* (2237) 67, 69

Mancini Vincenzo, *Presidente* 67

Ghezzi Giorgio (gruppo PDS) 69

La Gloria Antonio (gruppo PSI), *Relatore* .. 67, 69

Matulli Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 67

Pizzinato Antonio (gruppo PDS) 68

Ratto Remo (gruppo repubblicano) 69

Sapienza Orazio (gruppo DC) 69

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 69

La seduta comincia alle 22,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge senatori Biscardi ed altri: Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (2237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge di iniziativa dei senatori Biscardi ed altri: « Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare », approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 febbraio 1993.

Comunico che le Commissione I, V e VII hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

ANTONIO LA GLORIA, *Relatore*. Poiché il progetto in esame è stato ampiamente illustrato nella seduta del 25 marzo scorso, mi limiterò a prendere atto della sensibilità con cui i colleghi hanno seguito un problema di indubbia rilevanza, rispetto al quale l'approvazione del provvedimento in esame riveste carattere di particolare urgenza. Invito pertanto i colleghi a concludere rapidamente il relativo iter.

GIUSEPPE MATULLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo alle considerazioni del relatore nel ringraziare il presidente e la Commissione e nell'auspicare una rapida approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. In attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione universitaria degli insegnanti della scuola elementare, il concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare comprende anche una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alla fascia di età e alle conseguenti capacità di apprendimento dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale del concorso.

2. Per la valutazione della prova facoltativa e dei titoli specifici le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, le

lingue straniere oggetto della prova nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 2 tra prova d'esame e titoli. Il decreto attribuisce specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere determinate dal Ministro con il decreto predetto.

4. I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che abbiano superato la prova facoltativa, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

5. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare è prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento, individuate nel decreto applicativo dell'articolo 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

(È approvato).

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.

2. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 1.

3. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

(È approvato).

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.315.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ministero della pubblica istruzione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle diachiarazioni di voto.

ANTONIO PIZZINATO. Esprimo l'assenso del gruppo del partito democratico della sinistra a questo progetto di legge che consente con l'inizio del nuovo anno scolastico di avviare con regolarità l'insegnamento delle lingue nella scuola elementare.

REMO RATTO. Dopo aver espresso l'assenso del mio gruppo al provvedimento, rivolgo al Governo la preghiera di curare in modo particolare – come detto in precedenti interventi – oltre alla conoscenza linguistica, la capacità didattica del corpo insegnante nel trasmetterla agli alunni.

ORAZIO SAPIENZA. Annunciando il voto favorevole del gruppo democratico cristiano, esprimo l'augurio che con questo provvedimento si apra un capitolo nuovo per la scuola elementare italiana.

ANTONIO LA GLORIA, *Relatore*. Certamente il provvedimento non risolverà i grandi temi della scuola italiana; accompagnandosi a quelli precedentemente approvati in materia di insegnamento linguistico, consentirà, non appena espletato il concorso, un avvio più qualificato dell'insegnamento delle lingue, facendone uno dei cardini dell'istruzione in un'Italia inserita in un quadro europeo.

GIORGIO GHEZZI. Dopo essermi associato alle dichiarazioni favorevoli dei colleghi, vorrei sottolineare come la necessità dell'insegnamento e della pratica delle lingue si estenda a tutti gli ordini e gradi degli studi. Vorrei quindi trarre dall'approvazione di questa legge l'auspicio che rapidamente la nostra Commissione esaurisca i propri lavori rispetto al provvedimento giacente (AC 751), per il quale già venne costituito un Comitato ristretto, sui lettori di lingue straniere nelle università.

PRESIDENTE. Sottolineo anch'io, condividendola, l'opportunità del richiamo svolto dall'onorevole Ghezzi sul provvedimento citato.

Il progetto di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul progetto di legge n. 2237, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposta di legge Biscardi ed altri: « Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare » (*Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2237):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* .. 26
Hanno votato *no* . 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abbruzzese, Alaimo, Boi, Breda, Caldoro, D'Aimmo, D'Andreamatteo, Di Mauro, Gaspari, Gelpi, Ghezzi, Innocenti, La Gloria, Larizza, Mancini, Mastranzo, Matulli, Mengoli, Morgando, Nencini, Occhipinti, Pizzinato, Prevosto, Ratto, Rebecchi, Sapienza.

La seduta termina alle 22,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 5 aprile 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO